
LOTTO III

CAPITOLATO

INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

SIDRA S.P.A.

CONDIZIONI DI GARANZIA

NORME CONTRATTUALI

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assicurato | la persona fisica o giuridica, nell'interesse della quale è prestata garanzia |
| Contraente | Sidra S.p.a. |
| Broker | la ditta iscritta all'Albo Nazionale dei mediatori di Assicurazione ai sensi della legge 792/84 cui il Contraente abbia affidata l'assistenza e consulenza nella gestione del contratto |
| Franchigia | l'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro |
| Garanzia | la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo |
| Indennizzo | la somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro |
| Premio | la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società per la prestazione di garanzia |
| Risarcimento | la somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro |
| Rischio | la possibilità che si verifichi l'evento dannoso |
| Scoperto | la percentuale del danno convenuta a carico del contraente |
| Sinistro | il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
| Società | l'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione |
| Incendio | Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi |
| Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità |
| Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. |

Fabbricato

L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, tensostrutture, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili migliorie, tappezzerie, moquettes, affreschi, mosaici, dipinti murali, statue, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Attrezzatura ed arredamento

Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; attrezzature ospedaliere in genere; registri, cancelleria, comprese, se l'assicurato è Locatario, le addizioni e le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione.

Sono compresi elaboratori e calcolatori elettronici e relativi supporti dati, nonché apparecchiature elettro – medicali, laboratori tecnico/scientifici in genere, se non assicurati con apposita polizza.

Merci

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, medicinali, ogni prodotto farmaceutico similare, plasma sanguigno e ogni altro similare prodotto (anche su mezzi mobili tipo ambulanze) nonché derrate alimentari anche se all'aperto, durante le operazioni di carico e scarico, nonché quelle caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

Macchinari

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, radiotelevisivi e di estinzione; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.

In particolare si intendono all'interno della presente voce anche:

Cabine (impianti e install. esterne), Impianti di derivazione (prese e col. mont.), Contatori presso utenza, Reti interrate (canalizzazione).

Si intendono convenzionalmente compresi anche:

- *Apparecchiature elettroniche:* per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;
- *Supporti di Dati:* per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi;
- *Dati:* per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi;
- *Archivi:* per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- *Modelli e Stampi:* per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- *Valori:* monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Merci Speciali

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.


Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valori | Denaro (ad esempio Euro e valuta estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non, o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile. |
| Beni | <p>Si intendono: merci, materie prime, prodotti semi - lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, impianti, attrezzature ed apparecchiature ospedaliere, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, apparecchi di protesi e materiale relativo, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza, nonché mobili e arredi, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, cicli, motocicli, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi i valori e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'assicurato.</p> <p>Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.</p> |
| Opere d'arte | Si intendono: quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, bronzetti, cere, ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. |
| Dipendenti | Si intendono: le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea. |
| Locali | Si intendono: qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività. |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furto | <p>Si intende: il reato, come definito dall'art.624 del Codice Penale, a condizione però che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i valori e/o beni assicurati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi, ovvero con uso di chiavi autentiche sottratte con scasso, destrezza, violenza o minaccia alla persona incaricata della loro custodia anche in luogo diverso dai locali dell'Assicurato; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. |
| Rapina | <p>Si intende: la sottrazione di valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia. La garanzia è valida anche nel caso che i dipendenti dell'Assicurato vengano costretti a consegnare i valori assicurati mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone, purché la consegna dei valori assicurati venga effettuata nell'ambito dell'insediamento assicurato.</p> |
| Mezzi di custodia | <p>Si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.</p> |
| Primo Rischio Assoluto (PRA): | <p>l'assicurazione si intende prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. Per tale forma di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo scoperto/franchigia è l'importo, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento o fisso prestabilito, che rimane a carico dell'Assicurato. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, detto importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale scoperto/franchigia non fosse esistita; - la Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico; |
| Attentati, terrorismo e sabotaggio: | <p>tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione;</p> <p>non si intendono "Attentati, terrorismo e sabotaggio" i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché - salvo che rientranti nelle previsioni della presente definizione - atti vandalici o dolosi. |

Contaminazione:

l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1) – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile .

Art. 2) – Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il capitale assicurato dalle altre polizze e sempre fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto dalla presente polizza.

Art. 3) – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, ferma restando l'efficacia e l'effetto delle garanzie indicate in polizza.

In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è anch'esso di sessanta giorni dalla data di scadenza della rata, nonché di eventuali premi in corso di annualità ed eventuali conguagli.

Se il Contraente non paga le annualità di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta.

I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Il Broker, in forza dell'incarico conferitogli tratterrà, all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie, le relative commissioni secondo quanto indicato nella "Clausola Broker", facente parte del presente Capitolato.

Art. 4) – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, ed in particolare nel caso in cui il Contraente assumerà la gestione di servizi diversi da quelli noti al momento della nascita della polizza. In tale ipotesi, la Società concorderà, riscontrato l'aggravamento con il Contraente, l'eventuale sovrappremio. Non rientra in queste ipotesi la naturale estensione della copertura prevista dalla presente polizza, in caso di nuovi acquisti di beni.

Nel caso in cui la Compagnia si avvallesse della facoltà di recesso prevista dall'art.1890 C.C., lo stesso si intenderà riferito all'intero Lotto e non alle singole sezioni del presente capitolato.

Art. 6) – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7) – Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e/o il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso di recesso della Società, questo dovrà intendersi riferito all'intero Lotto, e la stessa dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 8) – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
le Società controllanti, controllate e/o collegate;
i clienti ed i fornitori;

purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

Art. 9) – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10) – Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 11) – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 12) – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente copertura è stipulata dal Contraente per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13) – Decorrenza, durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza decorrerà dalle ore 24,00 del 30/09/2010 o giorno indicato dal Broker incaricato che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà la durata di anni TRE al termine dei quali, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, come meglio specificato successivamente, cesserà automaticamente senza tacito rinnovo.

E' facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara e la conseguente polizza.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga

Art. 14) – Buona fede e manutenzione

A parziale deroga di quanto disposto dagli articoli che precedono è stabilito che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione interna dei fabbricati assicurati.

Art. 15) – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari ed Estensioni di Garanzia della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 16) – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) l'Assicurato/Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione;

Art. 17) – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta e circostanziata, indirizzata alla Direzione della Società tramite il Broker, nel termine di 30 giorni dal momento in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

In caso di sinistro di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da un telegramma.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le spese saranno a carico della Compagnia, secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.

Art. 18) – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà tra le parti, fatto salvo il rimborso per l'assicurato di quanto previsto nelle C.G.A..

Art. 19) – Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.21);
- 4) stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità al disposto dell'art.23).

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, lasciando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20) – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza;
 - b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi, una distinta delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
 - c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
-

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C. C. .Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che dalla realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 21) – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22) – Colpa grave

A parziale deroga di quanto previsto alle esclusioni di polizza, la Società indennizza i danni causati da colpa grave del contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata e dei suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di sinistro incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti normative per la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione , per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minio di Euro 1.000,00= ed il massimo di Euro 25.000,00=

Art. 23) – Anticipo indennizzo

Il Contraente ha diritto di richiedere non prima di 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro sia presumibilmente non inferiore a € 100.000,00= (centomila) .

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00= (unmilione), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'assicurato/contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento

Art. 24) – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all'Ati Willis Italia S.p.a. - Gruppo Ferri Broker S.r.l., con capogruppo la Willis Italia s.p.a. - Corso

delle Provincie, 170 - 95128 Catania Tel. 095/2864511 Fax.095/2864522 (riferimenti e-mail: roccasalvam@willis.com; deliag@willis.com; maugeria@willis.com)

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari, di cui al D. Lgs. 209 del 7.9.2005 e dal Regolamento ISVAP n°5/2006, il ruolo di intermediario relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite l'ATI Broker ed in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
 - Alla sopra citata Società, quale broker di questa Azienda, in forza dell'incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, spetteranno le provvigioni dalle Compagnie con le quali verrà stipulato il contratto, in misura pari al 10% sul premio imponibile, in conformità a quanto sottoscritto con il Contraente.
 - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
 - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
 - La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
 - Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, fax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del fax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide, pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
 - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società nei modi e nei termini in uso nel mercato al netto delle relative provvigioni. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
 - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri;
-

- La Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

* * *

- SEZIONE INCENDIO -
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO
LA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO BENI IMMOBILI E MOBILI

Caratteristiche degli insediamenti del rischio

L'Azienda contraente esercente attività in Catania per la captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e di depurazione e le loro eventuali riutilizzo, la realizzazione delle opere degli impianti necessari per la prestazione del suddetto servizio, nonché l'utilizzo delle reti e degli impianti anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato che serve il comune di Catania con oltre 50.000 abitanti e con una rete cittadina e periferica di circa 750 Km.

Si intendono compresi nell'assicurazione le recinzioni, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale. Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, sia sotto tetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico e/o temporaneamente in sosta. **Inoltre si segnala che tutti gli impianti, gli allacci, gli snodi, le cabine (impianti e install. esterne), gli impianti di derivazione (prese e col. mont.), contatori presso utenza, reti interrate (canalizzazione).**

Art. 1inc.) – Rischi assicurati

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati ed alle cose in essi contenute, designati in polizza, anche se di proprietà di terzi, dagli eventi di seguito meglio specificati, nei limiti dei massimali previsti per singola partita al successivo art.3 inc., salvo quanto espressamente escluso.

1. **incendio;**
2. **fulmine;**
3. **esplosione, scoppio anche causato da ordigni esplosivi;**
4. **caduta aeromobili**, loro parti, cose da essi trasportate, nonché caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
5. **urto di veicoli stradali;**
6. **rovina di ascensori e montacarichi**, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;
7. **fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasti** improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio del fabbricato oppure sviluppatasi a seguito di incendio o altro evento coperto nella presente polizza che ha colpito le cose assicurate od altri enti anche di terzi posti nell'ambito di 20 metri.
8. **onda sonora** provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.
9. **guasti fatti per ordine delle Autorità** nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti con la presente polizza.
10. **fuoriuscita di acqua e liquidi condotti** in genere fuoriusciti a seguito di guasti o rottura di Impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio del fabbricato.
Sono esclusi i danni causati:
 - da umidità, stillicidio;

- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alla merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000,00= per sinistro e con massimo risarcimento per sinistro per anno assicurativo di € 150.000,00=.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza di € 30.000,00= per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia di € 250,00= per ogni sinistro.

Guasti cagionati ai fissi ed infissi, anche in occasione di eventi Socio – Politici, sia qualora gli stessi fossero di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri con un **limite di risarcimento di € 10.000,00= per sinistro e di € 30.000,00= per anno assicurativo.**

rottura delle lastre, la Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura delle lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo di pertinenza dei vani di uso comune del fabbricato, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente polizza. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

Il limite di indennizzo per sinistro e per anno è di € 10.000,00=. Franchigia fissa per sinistro € 50,00=.

11. **fenomeno elettrico**, la Società assicura i danni diretti e materiali arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati ad impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato assicurato, compresi i danni ai citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all'esterno del fabbricato stesso.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario, sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio ed ad esperimenti prove che provochino sovraccarico condizionamento;
- che rientrano nel contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato.

I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purchè:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso di sovratensioni che colpiscano l'apparecchiatura elettronica senza danneggiare i sistemi di protezione e/o in assenza di mezzi di protezione la Società sarà comunque obbligata al pagamento del danno previa applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00=.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

La franchigia per ogni sinistro è di € 250,00= con il limite di indennizzo di € 50.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

12. **scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, atti vandalici**, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, terrorismo e sabotaggio, la Società assicura i danni materiali e diretti cagionati ai Fabbricati assicurati ed alle cose in essi contenute, da scioperanti o persone anche dipendenti dell'Assicurato che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono altresì compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% (ventiperceto) con il minimo di € 2.500,00=.

In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro una somma maggiore dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) da deterioramento o imbrattamento di muri esterni;
- b) da furto, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

La società ed il contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13. **eventi atmosferici**, la Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati, posti anche all'aperto, da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria e marine ed altre simili manifestazioni atmosferiche, nonché accumuli di neve, gelo e ghiaccio – inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio – quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rotture, brecce o lesioni provocati al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni

- a) causati da:
 - cedimento o franamento del terreno;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2).
- b) subiti da:
 - recinti, cancelli, camini, insegne od antenne ad eccezione di quella centralizzata;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - fabbricati e tettoie coperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere ad eccezione di rottura lastre;
 - lastre di cemento – amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine;
 - fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché al loro contenuto.

La società ed il contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% (ventiperceto) con il minimo di € 2.500,00=.

In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro una somma maggiore dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

14. **inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto ed eruzione vulcanica** la Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni diretti e materiali:

- a) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- b) alle merci poste in locali seminterrati o interrati;
- c) a cose mobili all'aperto.

La società ed il contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 20.000,00=.

In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro una somma maggiore del 70% della somma assicurata per ciascuna partita, tranne che per terremoto ed eruzione vulcanica, la sopradetta percentuale viene limitata al 50% della somma assicurata per singola ubicazione con il limite complessivo per sinistro e per anno assicurativo di €. 20.000.000,00=

15. **spese demolizione e sgombero**, La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. no 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. no 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
Per la presente condizione particolare non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Il limite di indennizzo per ogni sinistro è pari ad Euro 500.000,00= dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, senza applicazione di scoperto e/o franchigia.
 16. **mancato godimento dei locali**, la Società risarcisce il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il massimo di un anno.
 17. **perdita delle pigioni**, la Società risarcisce la perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino per l'importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro con il limite di un anno.
 18. **Rimpiazzo del combustibile**, la Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene, gas), anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
Il limite di indennizzo per sinistro e per anno è di € 15.500,00= .
 19. **Ricorso terzi**, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto di Euro 2.500.000,00=, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi della legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza.
La garanzia sarà operante anche relativamente alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termine di polizza. La garanzia sarà operante anche relativamente alle conseguenze derivanti da materiale in giacenza presso terzi. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione e riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C. C. .
L'assicurazione non comprenderà i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
 20. **Vicinanze pericolose**, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno dei fabbricati assicurati esistono cose e/o condizioni di aggravamento del rischio.
 21. **Rischio locativo**, relativamente agli immobili condotti in locazione, l'assicurazione copre i rischi di cui per legge è chiamato a rispondere il locatore.
 22. **Errori di manovra e di movimentazione**, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. 3 inc., i danni materiali e diretti alle cose assicurate, senza applicazione
-

- di alcuno scoperto, dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all'interno dell'area di pertinenza aziendale;
23. relativamente alla partita **Valori**, l'assicurazione s'intende prestata a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza dell'importo indicato all'art. 3 inc., previa applicazione di una franchigia per sinistro di Euro 500,00=;
24. relativamente a **Supporti dati e dati** la garanzia è prestata a Primo rischio Assoluto e cioè senza applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito al successivo art.3 inc.
Relativamente ai dati, la società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostruzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano.
Il limite di indennizzo per ogni sinistro e per anno è pari ad Euro 20.000,00=, previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00=.
25. Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di fabbricati, macchinari, la società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 5.000,00=. In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro una somma maggiore ad Euro 500.000,00= per anno e per sinistro.
26. relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività.
Il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 3.000,00=. In nessun caso la Compagnia pagherà per ogni sinistro una somma maggiore ad Euro 100.000,00= per anno e per sinistro.
27. **Onorari dei periti**, la Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00= per sinistro e per annualità assicurativa, senza applicazione di alcuna franchigia.
28. **Onorari Architetti – Ingegneri – Consulenti**, la Società risarcisce le spese sostenute dal Contraente per onorari di Architetti, Ingegneri e Consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni necessarie per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile con la presente polizza, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma con l'esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 10.000,00= per sinistro e per annualità assicurativa, senza applicazione di alcuna franchigia.
29. le **Merci ed i macchinari presso terzi**, fermo quanto previsto all'art. "Obblighi in caso di sinistro" possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, nel limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni pari a quello indicato all'art.3 inc.

Art. 2 inc.) – Esclusioni

Sono esclusi i danni, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non abbia avuto rapporto con gli eventi sottoelencati:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di occupazione militare, di insurrezione, di invasione, nonché nel caso di confisca, sequestro, requisizione, per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
-

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da eruzione vulcanica;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi di questa sezione per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti quali, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; salvo quanto eventualmente derogato negli specifici paragrafi.

Art. 3 inc.) – Enti assicurati e Somme Assicurate

La garanzia copre le somme di seguito indicate:

| Descrizione | Capitali da assicurare |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Contenuto, arredamento, mobilio | € 100.000,00= |
| Macchinari ed Attrezzature | € 2.800.000,00= |
| Serbatoio (opera di accumulo) | € 27.000.000,00= |
| Reti periferiche (opere di trasporto) | € 100.000.000,00= |
| Fabbricati | € 8.000.000,00= |
| ➤ Impianto di depurazione | € 13.000.000,00= |
| Ricorso Terzi | € 3.000.000,00= |
| Demolizione e sgombero | € 100.000,00= |
| Errori di manovra e movimentazione | € 50.000,00= |
| Inondazione alluvione allagamento | 70% del valore assicurato |
| Eventi Atmosferici | 80% del valore assicurato |
| Eventi Socio politici | 80% del valore assicurato |
| Valori | € 30.000,00= |
| Crollo e collasso strutturale | € 1.000.000,00= |
| Gelo | € 100.000,00= |
| Onorari dei periti e consulenti | € 10.000,00= |
| Merci e macchinari presso terzi | € 25.000,00= |

- **Precisazione:** - Impianto di depurazione della città di Catania di tipo biologico a fanghi attivi, ubicato all'interno dell'area di sviluppo industriale. E' stato realizzato ed è attualmente in funzione il primo modulo composto da una linea per i liquami civili. E' in fase di realizzazione un secondo modulo che prevede una linea per liquami industriali.

Art. 4 inc.) - Variazione di categoria

L'Assicurato si riserva la facoltà di variare i cespiti sopra indicati da una categoria all'altra, nei limiti consentiti dalla legge, previa comunicazione alla Società tramite il Broker incaricato.

Art. 5 inc.) – Correttivo Automatico dei valori assicurati

I valori indicati all'art. 3 inc. che precede, del presente contratto, si riferiscono alla totalità dei beni immobili e mobili, costituenti il patrimonio del Contraente, che rappresenta il massimo esborso relativo agli immobili, nonché il valore massimo del contenuto.

Inoltre la Società, a parziale deroga dell'art.1907 del C. C., si impegna a tenere garantito, in eccedenza alle somme assicurate alle singole partite, un ulteriore importo pari al 30% dei capitali assicurati.

Pertanto il disposto del citato art.1907 del C. C. troverà applicazione solo se, al momento del sinistro, i valori effettivi accertati eccederanno del 30% le rispettive somme assicurate;

- l'Assicurato è tenuto, qualora richiesto dalla Compagnia, a fornire un elenco aggiornato dei beni;
- la Società si obbliga a ritenere assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, anche quei beni acquisiti nel corso del periodo di assicurazione, nel limite del 30% della somma totale assicurata, indicata nel presente contratto.

Art. 6 inc.) – Operatività della garanzia indipendentemente dallo stato di conservazione degli immobili

La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni oggetto della copertura.

Art. 7 inc.) – Parti di fabbricato di valore artistico

Relativamente alle parti di fabbricato che rivestano particolare valore artistico, in caso di danno oggetto di copertura con la presente assicurazione, la Società indennizza i costi di ricostruzione e/o ripristino e/o limitazione dell'estendersi del danno della parte, attuati secondo metodi e tecniche di uso attuale.

Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di € 516.000,00=(cinquecentosedicimila) con una franchigia di € 520,00=

La presente estensione di garanzia viene prestata in deroga all'art.1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 8 inc.) – Ripristino del fabbricato danneggiato

A maggior precisazione, per ricostruzione e/o ripristino si intende il riprodurre, anche con i mezzi e le tecniche oggi in uso, la situazione funzionale, estetica ed architettonica nello stato antecedente il sinistro.

Art. 9 inc.) – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Assicurazione del costo di ricostruzione e di rimpiazzo)

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo di integrale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per attrezzature e macchine elettroniche, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per il rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità al netto dei degni d'uso per i fabbricati ed in base al valore commerciale che attrezzature e macchine elettroniche avevano al momento del sinistro, come se l'assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto a), determina l'indennità complessiva, calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) i supplementi di indennità per ogni partita saranno:
 - (a) pari all'intero ammontare, qualora la somma assicurata sia uguale o superiore al rispettivo valore a nuovo;

- (b) ridotti in proporzione, qualora la somma assicurata sia inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore commerciale al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione del valore a nuovo;
 - (c) nulli se la somma assicurata risulta uguale o inferiore al valore commerciale al momento del sinistro;
- 3) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, se non derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, attrezzature, arredamento e macchine elettroniche di reparti in stato di attività.

Art. 10 inc.) – Porzioni di fabbricati

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative parti di proprietà comune.

Art. 11 inc.) – Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C. C. per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 12 inc.) – Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione;
- 4) stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, lasciando impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**SCHEDA DI OFFERTA
LOTTO III
Sidra S.p.A.**

**APPALTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
PER IL PERIODO 2010 – 2013**

SCHEDA TECNICA

| Tipologia copertura | Descrizione | Capitali da assicurare | Tasso annuo lordo pro mille | Premio annuo |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Incendio | Contenuto, arredamento, mobilio | € 100.000,00= | | € |
| | Macchinari ed impianti | € 2.800.000,00 | | € |
| | Serbatoio(opera di accumulo) | € 27.000.000,00= | | |
| | Reti periferiche(opere di trasporto) | € 100.000.000,00= | | € |
| | Fabbricati | € 8.000.000,00= | | € |
| | Impianto di depurazione | €. 13.000.000,00= | | |
| | Ricorso Terzi | € 3.000.000,00= | | € |
| | Demolizione e sgombero | € 100.000,00= | | € |
| | Errori di manovra e movimentazione | € 50.000,00= | | € |
| | Inondazione alluvione allagamento | 70 % del valore assicurato | | € |
| | Eventi Atmosferici | 80 % del valore assicurato | | € |
| | Eventi Socio politici | 80 % del valore assicurato | | € |
| | Valori | € 30.000,00= | | € |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
| | Crollo e collasso strutturale | € 1.000.000,00= | | | € |
| | Gelo | € 100.000,00= | | | € |
| | Onorari dei periti e consulenti | € 10.000,00= | | | € |
| | Merci e macchine presso terzi | € 25.000,00= | | | |

il/i sottoscritto/i (nome, cognome) _____ data e luogo di
nascita _____ residente
a _____ nella sua qualità di _____ della
Ditta _____ domicilio fiscale _____
CAP _____ Codice fiscale _____ Partita IVA _____

DICHIARA / DICHIARANO

1) di **OFFRIRE** per la polizza di cui sopra il premio lordo annuale di EURO _____ in cifre
(_____) in lettere corrispondente al **ribasso** del _____ % **(in
cifre)** _____ % (in lettere) da rapportarsi al **premio lordo a base d'asta annuale**

Percentuale di ritenzione del rischio _____ %

La società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il relativo Capitolato Speciale d'oneri, e di accettare tutto quanto dallo stesso previsto.

DATA _____

FIRMA _____